11359/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SETTIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 09/01/2013

ORDINANZA N. 71

REGISTRO GENERALE N. 34372/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALDO GRASSI - Presidente -
Dott. PIETRO DUBOLINO - Consigliere -
Dott. PIERO SAVANI - Rel. Consigliere -
Dott. STEFANO PALLA - Consigliere -
Dott. MAURIZIO FUMO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

FIGUS GIAMPAOLO N. IL 07/02/1956

FIORE D. LAMARUCCIOLA A. NON RICORRENTE deleta

avverso l'ordinanza n. 1519/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 30/03/2012

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

IN FATTO E DIRITTO

Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da FIGUS Giampaolo avverso la sentenza di condanna emessa in data 13 dicembre 2011 dal Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Pavia.

L'ordinanza concerne un atto di appello che considera del tutto generico in quanto mancante dei motivi a sostegno.

Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge per la decisione avvenuta in camera di consiglio inaudita altera parte su di un'impugnazione che sarebbe stata specificata con ulteriori motivi. Lamenta poi la mancata comunicazione dei motivi della sentenza che l'avrebbe costretto ad un'impugnazione generica, non avendo rilievo la presenza di un sostituto processuale.

Osserva il Collegio che le censure prospettate con il ricorso sono inammissibili in quanto del tutto generiche (non indicando a quale titolo avrebbe avuto diritto a notificazione dell'avviso di deposito della motivazione, posto che ammette che era sostituito da sostituto processuale, così che in mancanza di situazioni, non indicate in ricorso, che avrebbero reso indispensabile la notifica dell'avviso di deposito, egli a conoscenza della data di pronuncia della sentenza, avrebbe dovuto attivarsi non appena scaduto il termine di deposito della motivazione per conoscerla e sottoporla a critica) e manifestamente infondate in quanto i motivi aggiunti sono ammissibili solamente se accedono ad un'impugnazione principale ammissibile; l'inammissibilità per genericità dell'impugnazione principale avrebbe quindi travolto tutti i motivi aggiunti che in ipotesi avrebbe potuto depositare il prevenuto.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di €. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 9 gennaio 2013.

Il Presidente

Il Consigliere estensore

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
11 MAR 2013
Il Funzionario Giudiziario
Michelina Romeo